

Allegato "A" alle raccolte
N. 18070

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Fucecchio, via di Fucecchiello, nr.8, presso Palazzetto dello Sport, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata

"G.S. FOLGORE PALLACANESTRO FUCECCHIO - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro. Ha per scopo, inoltre, la promozione, l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività cestistica in genere, nonché la promozione di iniziative sportivo-culturali, ricreative, folkloristiche e turistiche in genere sia a carattere cittadino che extra-cittadino.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte



relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

7. L'Associazione potrà altresì compiere tutti gli atti di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare che riterrà utile per il conseguimento degli scopi associativi, anche con il ricorso ed operazioni di natura commerciale svolte in esercizio di impresa. Ai fini di un miglior svolgimento delle attività sociali, l'assemblea potrà approvare regolamenti particolareggiati.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione Soci

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

4. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I versamenti dei soci al fondo di dotazione dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuali, e sono comunque a fondo perduto.

7.
gc
co
ch
Di
de
de
or
sa
8.
so
9.
ed
fet
del

1.
del
soc
ver
Ass
età
2.
ve
sed
gol
leg
eve
att

1.
cas.
* D.
* M
ver
*
nent
com
del
osta
2.
tive
so
cio
l'ir
di
dell
3. I
1. c

7. L'Associazione potrà essere costituita dalle seguenti categorie di soci: a) ONORARI - possono essere soci onorari tutti coloro che hanno particolari benemerienze civiche o sportive, che hanno ricoperto in passato cariche in seno al Consiglio Direttivo o che, comunque hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo: b) ORDINARI - possono essere soci ordinari coloro che versano annualmente le normali quote fissate dal Consiglio Direttivo.

8. L'elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella sede sociale affinché, tutti possano prenderne visione.

9. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento. Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione, nonché, delle attrezzature sportive dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- * Dimissione volontaria;
- * Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- * Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- * L'Assemblea generale dei soci
- * Il Presidente
- * Il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e che risultino rivestire tale qualifica da almeno trenta giorni alla data dell'assemblea. Avranno diritto di voto solo gli Associati che abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea - Deliberazioni

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devo-

luzione de
tre quarti

At

1. La con

dieci giorni

di avviso

zione agli

o telegramm

indicati il

delle mater

2. L'Assemb

glio Dirett

15 giorni p

siglio Dire

cata entro

consiglio d

siglio Dire

3. Le Asses

Direttivo,

persone leg

dalla maggi

costituita

metà più un

da quella f

damente cos

numero dei

4. L'Assemb

scrutatori.

5. L'assist

bale dell'A

6. Il Pres

le modalit

dell'assemb

cezione pe

sformazione

difiche del

favorevole

dell'assemb

dente dell'

o con voto

dei votant

greta.

7. Di ogni

to dal Pres

da due scr

sposizione

più idonee

fusione.

1. Il Cons

luzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 11 Convocazione - Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima della data stabilita, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le decisioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione fusione o scioglimento della Associazione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti. Le votazioni dell'assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della As-

sociazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;

c) redi
toporre
d) fiss
re alme
naria g
e) rec
all'att
dell'As
f) adot
si dove
g) attu
delle d

1. Il P
ne.

Art

1. In c
le sue
te Resp
zione v
sponsab

1. Il s
dente e
unioni,
l'ammin
dei lib
da effet

1. Il C
nanziar
sottopo
tivo de
dell'As
tività
tuziona
compagn
2. Il r
presenta
niale e
del prin
3. Copi
tutti g
che ha

1. L'es
31 dicer

1. I me
determi

- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
- e) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Art. 17 - Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 - Anno sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 21 - Patrimonio ed Entrate Sociali

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contribu-



ti di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dai residui di bilancio accantonati a fondo riserve, dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

2. Le Entrate sociali sono costituite, dai contributi ordinari e straordinari, da eventuali interessi od altri redditi patrimoniali, da avanzi di gestione destinati a riserve, da eventuali elargizioni od altri introiti straordinari, da sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni o gare, da eventuali contributi autorizzati da Ministeri, da Enti Pubblici o privati, da residui attivi derivanti da manifestazioni sportive.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 - Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro Soci;
- b) il libro verbale delle Assemblee;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art.40 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati- uno per ciascuna dalle parti nell'ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo, sempre nell'ambito delle medesime liste, ovvero, in caso di disaccordo nominato dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell'ambito delle liste regionali o interregionali. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro. I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pal-

lac
pre
zio
all
1.
dal
din
voc
son
del
per
sen
l'e
2.
sem
con
stin
dest
- a
zior
3.
di s
i me
zion
vers
1. F
si a
CONI
nei
l'As
sono
dal

lacanestro. Il ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi e termini previsti all'art.40 dello Statuto Federale.

Art. 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge:

- a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, secondo le direttive del CONI;

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.P. e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 - Norme Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l'Associazione è affiliata. Le norme del presente Statuto possono essere integrate dal Regolamento attuativo predisposto dal Consiglio Direttivo.